

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- 1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;*
- 2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;*
- 3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;*
- 4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);*
- 5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;*
- 6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.*

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Dal 2016 tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono considerati gli effetti del legge di stabilità 2018, ad oggi non ancora definitiva.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – Capitolo 100001/5

| | | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel 2016 | Stanziamiento € 95.250,21 Accertato € 95.250,21 Incassato € 81.764,99 | | |
| Gettito conseguito nel 2017 | Stanziamiento € 95.250,21 Accertato € 95.250,21 Incassato € 54.270,02 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € 95.250,21 | € 95.250,21 | € 95.250,21 |
| Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione | Non note | | |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | La legge di stabilità 2018 prevede, per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di legge | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento comunale | Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di regolamento | | |

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Capitolo 100002/2

| | | | |
|--|---|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 | | |
| Gettito conseguito nel 2016 | Stanziamiento € 93.997,55 Accertato € 90.728,97 Incassato € 77.627,00 | | |
| Gettito conseguito nel 2017 | Stanziamiento € 93.997,55 Accertato € 93.997,55 Incassato € 72.319,16 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € 93.997,55 | € 93.997,55 | € 93.997,55 |
| Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione | Non note | | |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | Modifiche di natura tariffaria a cui è soggetta tutta la popolazione | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Agevolazioni di tipo fiscali per particolari nuclei familiari Obietti perseguiti di finalità sociale | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Agevolazioni di tipo fiscale per particolari nuclei familiari Obietti perseguiti di finalità sociale | | |

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione “alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l’indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Capitolo 100001/4

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 | | |
| Gettito conseguito nel 2016 | Stanziamiento € 28.000,00 Accertato € 28.000,00 Incassato € 28.556,47 | | |
| Gettito conseguito nel 2017 | Stanziamiento € 28.000,00 Accertato € 28.000,00 Incassato € 28.245,00 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
| Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione | Nessuna modifica | | |
| Effetti connessi alla modifica delle aliquote | La legge di stabilità 2018 prevede, per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di legge | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di regolamento | | |

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) – Capitolo 100002/1

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Capo II del D. Lgs. n. 507/1993 | | |
| Gettito conseguito nel 2016 | Stanziamiento € 3.000,00 Accertato € 2.655,85 Incassato € 2.655,85 | | |
| Gettito conseguito nel 2017 | Stanziamiento € 3.000,00 Accertato € 2.722,55 Incassato € 2.722,55 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione | Nessuna modifica | | |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | La legge di stabilità 2018 prevede, per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Esenzioni previste da legge regionale | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Esenzione per i passi carrai – regolamento comunale | | |

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – Capitolo 100001/2

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Principali norme di riferimento | Capo I del D. Lgs. n. 507/1993 | | |
| Gettito conseguito nel 2016 | Stanziamiento € 1.000,00 Accertato € 624,45 Incassato € 506,20 | | |
| Gettito conseguito nel 2017 | Stanziamiento € 800,00 Accertato € 506,20 Incassato € 506,20 | | |
| Gettito previsto nel triennio | 2018 | 2019 | 2020 |
| | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 |
| Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione | Nessuna modifica | | |
| Effetti connessi alla modifica delle tariffe | La legge di stabilità 2018 prevede, per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali. | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge | Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di legge | | |
| Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento | Non sono previste esenzioni e riduzioni a norma di regolamento | | |

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondo di solidarietà comunale (Capitolo 100003/3)

Il Fondo di Solidarietà Comunale provvisorio per il 2018 ammonta a € 112.033,52. La parte trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentarlo dovrebbe ammontare a € 29.249,79.

Fondo Unico ai Comuni (Capitoli 200003/6 e 400003/1)

Ancora non sono pubblicati i dati relativi al Fondo Unico per il 2018. Si prevede la somma erogata nel 2017 pari a complessivi € 689.242,34. Il Fondo Unico è stato destinato a spese di parte corrente (Capitolo 200003/6 - pari a € 580.690,37) e a investimenti (Capitolo 400003/1 - pari a € 108.551,97).

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Si evidenzia che l'applicazione del criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all'esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l'abbandono del criterio della spesa storica, determinando l'imputazione contabile nell'esercizio in cui l'obbligazione perfezionata, che ha dato luogo all'impegno giuridico, matura l'esigibilità in forza dell'avvenuta prestazione.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del

quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

| FASE | ENTI | ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO | | | |
|------------|--------------------|---------------------------------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| PREVISIONE | Sperimentatori | 55% | 70% | 85% | 100% |
| | Non sperimentatori | | | | |
| RENDICONTO | Tutti gli enti | 55% | 70% | 85% | 100% |

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è possibile scegliere tra i seguenti:

- o **metodo A:** media semplice;
- o **metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- o **metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

Il fondo è pari ad euro 30.000,00 per il triennio 2018-2020 il cui calcolo è descritto nell'allegato al Bilancio di previsione.

Fondo di riserva (Capitolo 100188/1)

Il **Fondo di riserva** di competenza per il triennio 2018/2020, pari a € 5.605,58, rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Fondo riserva di cassa (Capitolo 100188/3)

Per l'anno 2018 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** (Capitolo 100188/3) dell'importo di € 6.219,24 in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D. Lgs. n. 267/2000, che non prevede lo stanziamento di competenza ma solo quello di cassa.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione non sono allocate entrate e spese aventi carattere non ripetitivo.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017, desunto dalla predisposizione ancora in corso del rendiconto 2017, ammonta ad **€ 24.697,32**.

Non è stata operata alcuna previsione di destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto nel bilancio 2018/2020.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, **solo a seguito dell'approvazione del rendiconto**, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV è stato parzialmente quantificato in sede di un primo riaccertamento ordinario del gennaio 2016. In sede di approvazione del Rendiconto 2016, con il riaccertamento ordinario dei residui, sarà definitivamente costituito il FPV.

Il FPV di entrata per spese correnti attualmente ammonta a

€ 0,00 per il 2018;
€ 0,00 per il 2019;
€ 0,00 per il 2020.

Il FPV di entrata per spese in conto capitale attualmente ammonta a

€ 0,00 per il 2018;
€ 0,00 per il 2019;
€ 0,00 per il 2020.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

La Giunta comunale ha adottato il seguente Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 (in allegato):

| N. Prog. | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale |
| 1 | L.R. 29/98 ANNO 2015 | 1.107.989,81 | - | - | 1.107.989,81 |
| 2 | STRADA BADDHE | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
| 3 | STAZIONE CANTONIERA ARST | 685.846,79 | - | - | 685.846,79 |
| 4 | CIMITERO | 100.000,00 | - | 300.000,00 | 400.000,00 |
| | | 2.193.836,60 | - | 300.000,00 | 2.493.836,60 |

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|--|---|---|---|---------------------|
| | Disponibilità Finanziaria Primo anno (2018) | Disponibilità Finanziaria Secondo anno (2019) | Disponibilità Finanziaria Terzo anno (2020) | Importo Totale |
| Stanzamenti di bilancio | | | | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1.968.836,60 | - | 300.000,00 | 2.268.836,60 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 130.000,00 | - | - | 130.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | - | - | - | - |
| Trasf. di immobili ex art. 191 del D.lgs 50/2016 | - | - | - | - |
| Stanzamenti di bilancio | 95.000,00 | - | - | 95.000,00 |
| Altro (1) | - | - | - | - |
| Totali | 2.193.836,60 | - | 300.000,00 | 2.493.836,60 |

SOCIETÀ PARTECIPATE

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’Agosto 2014 con il quale l’allora Commissario Straordinario alla “spending review” auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità 2015, ha imposto agli Enti locali l’avvio di un “ processo di razionalizzazione” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il Comune di Sadali partecipa al capitale di Abbanoa S.p.A con una quota dello 0,00747165%. La Società Abbanoa è controllata dalla Regione Autonoma della Sardegna, a mezzo dell’Autorità d’ambito della Sardegna, ed è partecipata dalla RAS (maggioranza) e dai Comuni della Regione. La partecipazione minoritaria non consente alcuna influenza negli indirizzi aziendali. L’Ente non ha alcun rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

| QUADRO SINTETICO | |
|---|--|
| Ragione sociale | ABBANOVA SPA |
| Attività svolte a favore dell’ente o delle attività di servizio pubblico affidate | Gestione del Servizio Idrico Integrato (servizio idrico, servizio depurativo e Potabilizzazione) |
| Misura della partecipazione dell’ente | AZIONI DETENUTE: N. 19.148 QUOTA CAPITALE SOCIALE detenuta: 0,0124925% |
| Onere complessivo gravante nell’anno a carico del bilancio dell’ente | zero |
| Numero rappresentanti dell’ente negli organi di governo | nessuno |
| Trattamento economico spettante ai rappresentanti dell’ente | nessuno |
| Risultati di bilancio ultimi cinque esercizi finanziari | ANNO 2012: ANNO 2013: €71.967.535,00 ANNO 2014: €11.649.897,00 ANNO 2015: €9.788.546,00 ANNO 2016: €8.619.840,00 |
| Numero dipendenti | n. 1.381 al 30 giugno 2017 |
| Numero amministratori | 1 |
| Fatturato medio triennio precedente | ANNO 2013: ANNO 2014: ANNO 2015: €248,9 Milioni Media del triennio: |

Sadali 18.12.2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Stefano Masala)*